

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE, DIGITALIZZAZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E AMBIENTALE - CEDIPA

Art. 1

Oggetto

1. Nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente nonché in armonia con lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ateneo, il presente Regolamento esplica potestà attuative della disciplina contemplata dalla Convenzione costitutiva del CENTRO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE, DIGITALIZZAZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E AMBIENTALE - CEDIPA (di seguito indicato come Centro), al fine di garantirne il corretto funzionamento ed il buon andamento amministrativo, anche attraverso la specificazione delle attribuzioni e funzioni degli Organi ed Uffici del Centro, compresa la definizione del procedimento per l'adesione di ogni futuro membro.

Art. 2

Designazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Rettore dell'Università capofila, su proposta del responsabile scientifico del progetto, designa 3 docenti membri del Consiglio tra i professori di I / II fascia e ricercatori che operino nei settori scientifici del Centro.

2. Il Rettore dell'Università capofila richiede la designazione:

- di un membro al Ministero competente in rappresentanza della soprintendenza;
- di un membro al Comune di Spoleto in rappresentanza del medesimo;
- di due membri alle università convenzionate, d'intesa tra le stesse.

3. I membri del Consiglio vengono nominati con Decreto Rettorale del soggetto capofila e durano in carica un triennio.

4. In ogni caso, la ritardata o mancata designazione non impedisce all'organo collegiale l'esercizio delle sue piene funzioni nel caso in cui risultasse regolarmente avvenuta la nomina della metà più uno dei membri.

5. Alle sedute del Consiglio partecipa il segretario amministrativo del Centro con funzioni consultive e di segretario verbalizzante.

6. Il Consiglio di Amministrazione esercita funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento scientifico e controllo del Centro e in particolare svolge le seguenti funzioni:

- elegge il Direttore fra i suoi membri;
- approva la proposta di Regolamento del Centro e di eventuali modifiche;
- coadiuva il Direttore nell'attuazione delle linee del Centro;
- approva la proposta del bilancio preventivo e consuntivo;
- delibera sulle adesioni;
- approva le linee programmatiche dell'attività scientifica del Centro;
- fissa i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi disponibili;

- approva una relazione da presentare annualmente agli organi dell'Ateneo (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) sull'attività e sui risultati conseguiti dal Centro;
- delibera ed esprime pareri su ogni altra questione gli venga attribuita dallo Statuto o dai regolamenti dell'Università degli Studi di Perugia.

Art. 3

Direttore del Centro

1. Il Direttore è un professore di ruolo del soggetto capofila, la sua elezione, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della Convenzione, avviene mediante presentazione di candidatura in forma scritta al Consiglio.
2. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta del Consiglio stesso fra i suoi membri. Il verbale di elezione viene trasmesso al Rettore dell'Università capofila per la nomina con proprio provvedimento.
3. Il Direttore dura in carica tre 3 anni e può essere rinnovato una sola volta.
4. In caso di assenza o impedimento il Direttore è sostituito dal ViceDirettore. Il Vicedirettore del Centro è nominato dal Rettore, previa designazione del Direttore del Centro, tra i membri del Consiglio di Amministrazione e rimane in carica per la durata del Direttore.
5. ai sensi dell'art 8 della Convenzione in caso di anticipata cessazione dalla carica del Direttore, subentra fino alla nuova nomina il Decano dei professori del Consiglio. Il Direttore neominato resta in carica per la restante parte del triennio.
6. il Direttore rappresenta il Centro ne promuove e coordina le attività. In particolare:
 - a. convoca e presiede il C.d.A. e cura l'esecuzione dei relativi deliberati;
 - b. convoca e presiede il Comitato Scientifico;
 - c. sottopone al C.d.A. gli atti di competenza;
 - d. sovrintende al funzionamento generale del Centro;
 - e. presenta al Comitato Scientifico e agli Organi dell'Ateneo una Relazione annuale e triennale sulle attività;
 - f. può invitare occasionalmente alle riunioni del C.d.A. esperti esterni per trattare specifiche questioni all'ordine del giorno;
 - g. tiene aggiornato l'elenco dei docenti aderenti al Centro;
 - h. adotta gli atti di competenza del Consiglio che siano indifferibili e urgenti da portare a ratifica del Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 4

Comitato scientifico

1. Il Comitato Scientifico è composto da professori e ricercatori specializzati ed esperti nei temi di ricerca e interesse del Centro ed è nominato dal Direttore del Centro su proposta del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Comitato Scientifico dura in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione del Centro.

3. Il Comitato Scientifico viene convocato dal Direttore che lo presiede. La convocazione, ai sensi dell'art. 10 della Convenzione può essere richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.
4. Alle riunioni del Comitato scientifico possono partecipare senza diritto di voto, rappresentanti di soggetti pubblici o privati esterni non afferenti al Centro su invito del Direttore.
5. Il Comitato Scientifico elabora e propone al Consiglio di Amministrazione le linee generali dell'attività scientifica del Centro. Propone inoltre al Consiglio di Amministrazione le iniziative di coordinamento e divulgazione delle attività. Su richiesta, formula pareri tecnico scientifici su progetti e attività del Centro.

Art. 5

Designazione dell'ufficio di progettazione e del Programme research Manager

1. L'Ufficio di progettazione di cui all'art. 11 della Convenzione e 6 del Progetto è composto da Senior Project Manager specializzati nell'ambito della ricerca scelti dal Consiglio del Centro.
2. Il Programme Research Manager, che coordina l'Ufficio di progettazione, è scelto dal Consiglio del Centro tra i Senior Project Manager e nominato dal Direttore per 1 triennio.
3. L'Ufficio di progettazione presiede alle attività di ricerca dei fondi finalizzati alla realizzazione delle attività di ricerca del Centro.

Art. 6

Modalità di adesione al Centro

1. Possono aderire al Centro professori, ricercatori e studiosi delle Università convenzionate e di altre Università o enti anche non aderenti, i quali operino in settori scientifici inerenti e/o affini alle attività del Centro.
2. L'istanza deve essere presentata al Consiglio del Centro che delibera l'adesione.
3. Il Direttore del Centro cura la tenuta dell'elenco aggiornato degli aderenti ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. d della Convenzione.
4. l'adesione al centro viene meno:
 - per dimissioni volontarie;
 - per mancata partecipazione alle attività del Centro per un anno;
 - per gravi motivi contestati dal Consiglio Direttivo all'interessato.
5. in caso di dimissioni volontarie l'istanza viene inoltrata dal Direttore al Consiglio per la relativa presa d'atto e le conseguenti deliberazioni relative all'eventuali attività per le quali l'istante avesse preso impegni.

Art. 7

Afferenza alle Sezioni tematiche

1. Ciascun aderente al Centro afferisce a una delle sezioni tematiche nelle quali sono organizzate, ai sensi dell'art. 4.1 del progetto esecutivo di cui all'ordinanza del Commissario Straordinario n. 33/2022, le attività del Centro.
2. Le sezioni rappresentano gli ambiti dell'attività di ricerca del Centro e sono indicate nell'allegato al presente regolamento.

Art. 8

Disposizioni in materia di sedute del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Direttore del Centro. Nel caso vi siano motivi di necessità e urgenza e il Direttore sia assente, la seduta è convocata e presieduta dal Vicedirettore.
2. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno e in via straordinaria in situazioni di particolare urgenza.
3. Di ogni riunione è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo, dedotti coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza, salvo diverso quorum previsto dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti per particolari deliberazioni e, comunque, con un numero di presenti non inferiore a un quarto. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore. Alle sedute del Consiglio possono partecipare senza diritto di voto, rappresentanti di soggetti pubblici o privati esterni non afferenti al Centro, su invito del Direttore.
4. Le sedute del Consiglio possono essere svolte anche con modalità telematica o mista nel rispetto delle norme di seguito indicate.
5. La modalità di svolgimento della seduta, ovvero in presenza, telematica o mista, viene indicata nell'atto di convocazione. Non è ammessa, nella modalità telematica e mista, la discussione di argomenti all'ordine del giorno che prevedono una votazione a scrutinio segreto. Nell'avviso di convocazione, inviato unicamente per posta elettronica, deve essere specificato che la seduta avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione. Le adunanze svolte in video e audio-conferenza devono aver luogo mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettono, al contempo:
 - a) la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
 - b) l'identificazione di ciascuno di essi;
 - c) l'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.
6. Gli strumenti di svolgimento delle sedute a distanza devono assicurare:
 - a) la riservatezza della seduta;
 - b) il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
 - c) la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file;
 - d) la contemporaneità delle decisioni;
 - e) la sicurezza dei dati e delle informazioni.
7. I componenti del Consiglio sono tenuti alle seguenti regole di comportamento:

- a) non condividere con soggetti terzi il link della seduta telematica;
- b) adottare gli accorgimenti tecnici ed organizzativi per garantire la riservatezza della seduta;
- c) non condividere con soggetti non partecipanti alla seduta la documentazione condivisa durante la seduta o inviata precedentemente, garantendo la riservatezza delle informazioni ivi contenute. Tale prescrizione ha validità anche dopo la seduta;
- d) garantire che, tramite i dispositivi utilizzati, non siano presenti soggetti non invitati a partecipare;
- e) non attivare software o altri sistemi di registrazione audio e/o video della seduta;
- f) non trasmettere all'interno della piattaforma immagini, prodotti o riproduzioni di contenuti soggetti alle norme del diritto d'autore.

8. Ciascun componente o altro soggetto invitato ad intervenire alla seduta telematica o mista è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso alla piattaforma e dell'utilizzo improprio del microfono e della telecamera. Di norma, anche per garantire la qualità della comunicazione, ogni componente avrà cura di mantenere disattivato il proprio microfono, tranne quando interpellato oppure per effettuare un intervento. Di norma resta aperto il microfono del Presidente per esigenze di moderazione dei lavori. Per intervenire nel dibattito i componenti devono chiedere la parola a chi presiede mediante l'apposita funzione.

9. Ai componenti del Consiglio è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l'uso di cuffie). Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulta impossibile o viene interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del componente impossibilitato a mantenere attivo il collegamento. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente dichiara nulla la votazione. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese, per alzata di mano o nominativamente anche via chat.

10. Oltre a quanto previsto dallo Statuto, e dai Regolamenti della sede amministrativa del Centro, nel verbale della riunione a distanza deve essere indicato: il luogo in cui si trova il Presidente, da intendersi come sede della riunione, il nominativo del segretario verbalizzante, i nominativi dei componenti presenti tramite modalità a distanza e le modalità del collegamento di ciascuno. Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione. Ad esclusivo supporto dell'attività di verbalizzazione da parte del Segretario verbalizzante, le sedute sono audio e video registrate attraverso la piattaforma digitale messa a disposizione dall'Ateneo. Terminata la seduta telematica o mista, il file contenente la registrazione viene conservato nello spazio di archiviazione della piattaforma digitale, accessibile esclusivamente dal Segretario verbalizzante. La registrazione viene effettuata dal Segretario verbalizzante che ne risponde della corretta tenuta. Le riprese audio/video vengono conservate fino alla presa d'atto del verbale di ciascuna seduta, che di norma avviene nella seduta immediatamente successiva, e successivamente vengono eliminate entro 5 giorni lavorativi. Gli interessati i cui dati sono trattati durante la registrazione di cui sopra possono essere i componenti del Consiglio, i soggetti presenti alle sedute in qualità di partecipante e di soggetto esterno invitato dal Presidente. I predetti, nel periodo intercorrente tra la seduta e la presa d'atto della verbalizzazione, possono chiedere di consultare le riprese audio e video della seduta presso il Segretario verbalizzante, limitatamente agli interventi da loro resi nel corso della seduta stessa per il periodo indicato nel comma precedente. Ai componenti del Consiglio viene data informativa in

merito alla registrazione della seduta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (RGPD), che viene richiamata anche nell'atto di convocazione. Non possono essere autorizzati all'accesso alla registrazione soggetti diversi da quelli indicati nei precedenti commi o in contesti e modalità diverse da quelle fin qui specificate.

11. Il trattamento comprende le seguenti operazioni: memorizzazione, consultazione, trascrizione, conservazione e cancellazione. I dati sono trattati esclusivamente dal Segretario verbalizzante.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Per quanto non specificato nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme previste dalla Convenzione, dallo Statuto e dai Regolamenti della sede amministrativa del Centro.

ALLEGATO SEZIONI CEDIPA

Sezione 1 - Patrimonio ambientale e biodiversità

Sezione 2 - Patrimonio archeologico, storico e artistico

Sezione 3 - Patrimonio culturale immateriale

Sezione 4 - Patrimonio urbanistico-architettonico

Sezione 5 - Tecnologie digitali per la valorizzazione e fruizione del patrimonio